



COMUNE DI MONFUMO

Via Chiesa Monfumo, 12
31010 MONFUMO (TV)
Tel. 0423/545068 – fax 0423/545060
e-mail: segreteria@comune.monfumo.tv.it

ORIGINALE

Registro Generale n. 7

ORDINANZA N. 7 DEL 04-07-2019

Ufficio: SINDACO

Oggetto: MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, TAGLIO ERBA, PROFILATURA DI SIEPI E RAMI DI ALBERI POSTI SU TERRENI CONTIGUI ALLE STRADE D'USO PUBBLICO

IL SINDACO

Premesso che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di taluni appezzamenti di terreno siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Dato atto che tale stato di abbandono rende i terreni stessi un ambiente favorevole al proliferarsi di ratti, serpi e insetti;

Rilevato che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

Considerato che si ritiene necessario mantenere costantemente controllata la crescita delle essenze erboree, pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati;

Ritenuto pertanto indispensabile adottare opportuni adempimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni, a salvaguardia dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità;

Visti gli artt. 29, 30 e 31 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento comunale di polizia rurale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2017, ed in particolare l'articolo 14, rubricato *Rami protesi e radici*, di seguito riportato:

I proprietari dei fondi o delle abitazioni con alberi e siepi a confine di strade (come definito da art. 29 Dlgs 285/1992), sono obbligati alla loro cura in modo che non sporgano sulla pubblica via, non restringano e sporchino le strade, non ostacolano la circolazione e viabilità stradale.

Devono pertanto essere mantenuti tagliati i rami che si protendono oltre le recinzioni e dove non siano presenti, oltre il ciglio stradale.

Devono essere tagliati inoltre i rami che protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare frasche o rami nei canali stessi. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune,

l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale, ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale e/o Genio Civile). Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le seguenti sanzioni: -sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

Visti gli artt. 50 e 107 della D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visto l'art. 255 il D.Lgs. n.152 3 aprile 2006 (norme in materia ambientale) e s.m.i.;

Visto il T.U. della legge di P.S. n.773 del 18.06.1931;

Vista la legge n. 353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il capo III del D.Lgs n.139 dell'08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

O R D I N A

che tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, o i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, o i responsabili di cantieri edili e stradali, o i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia mantenendo, per tutto il periodo estivo, **e comunque fino al 30 settembre 2019**, condizioni tali da non accrescere il pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica e il pericolo di incendi, procedendo a:

- taglio dell'erba e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti, nelle aree private poste all'interno dei centri abitati e nelle aree limitrofe;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche, nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza;
- i predetti interventi di pulizia dovranno, comunque, essere **effettuati entro e non oltre il 30 luglio 2019**, provvedendo correttamente alla rimozione del materiale proveniente dai lavori di cui sopra, a cura e spese degli interessati, contestualmente alla realizzazione degli interventi.

Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e s.m.i. "Nuovo codice della strada" e art. 21 del DPR n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del codice della strada" per l'esecuzione di lavori che ne comportino l'ingombro.

Se del caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Locale i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

A V V E R T E

- che i contravventori alla presente ordinanza sono passibili di **sanzioni amministrative** previste dal D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, come modificato dalla L. 3/2003 (da **euro 25,00** ad **euro**

500,00), salve le sanzioni amministrative previste dal regolamento di polizia rurale approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13/2017 e salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

- che sono fatte salve le sanzioni previste dall'art. 29 del Codice della strada (da **euro 168,00** ad **euro 674,00**);
- che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempimenti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;
- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempimenti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.

D I S P O N E

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio, resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità, pubblicata sul sito internet del Comune e diffusa sul territorio;

Le forze dell'ordine e la polizia municipale sono incaricate del rispetto della presente ordinanza, la quale viene trasmessa a:

- Prefettura di Treviso;
- Polizia Locale dell'Asolano e Pedemontana;
- Stazione dei Carabinieri di Asolo;
- Stazione del Corpo forestale dello Stato di Crespano del Grappa;
- Provincia di Treviso.

I N F O R M A

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n. 104/2010) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n. 1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).

IL SINDACO
Ferrari dr. Luciano

